

CONSIGLIO DI STATO

Sezione V, 29 ottobre 2012, n. 5504.

Nel caso di sottoscrizioni plurime, è corretta l'interpretazione secondo la quale sono da considerarsi valide quelle relative alla lista presentata per prima (c.d. "primato della firma anteriore").

È invalida la sottoscrizione corredata da un'autenticazione priva della firma del soggetto autenticante.

È invalida l'identificazione del sottoscrittore tramite documento privo di fotografia.

Il fatto che l'autenticatore abbia riportato i propri dati anagrafici al posto di quelli del soggetto di cui autentica la firma, non costituisce un errore tale da invalidare l'autenticazione, quando siano presenti gli elementi essenziali richiesti dalla legge (art. 21, c. 2, del d.P.R. 445/2000) per la sua validità.

È legittima l'esclusione di una lista quando non vi sia alcuna certezza sul fatto che i sottoscrittori hanno apposto le loro firme su fogli mobili, senza che vi fosse un sicuro collegamento fra questi e i frontespizi che recavano le indicazioni prescritte dalla legge.

Omissis.

9a A tale lista è stato addebitato il mancato deposito del numero minimo, prescritto dalla legge, di mille sottoscrizioni conformi alla fattispecie legale, dal momento che queste ultime sono risultate solo 994.

Viene qui in rilievo, perciò, il dettato dell'articolo 9 della legge n. 108 del 1968, che ai commi 2 e 3 prevede che *"le liste devono essere presentate: ... b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti (è il caso della Regione Molise); ... la firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della L. 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto"*.

Il primo Giudice ha esattamente definito come dato incontrovertibile quello per cui la lista ha presentato in concreto un numero complessivo di 1038 sottoscrizioni, cifra che, oltre ad essere emersa in sede di verifica (cfr. pag. 3 della relazione della Prefettura di ...), è suffragata dall'indicazione fornita dagli stessi delegati della lista nel loro ricorso amministrativo avverso l'iniziale esclusione.

Ora, delle 1038 sottoscrizioni presentate dalla lista 23 sono risultate "doppie", 17 prive della sottoscrizione dell'ufficiale autenticatore, e 4 corredate da un documento di identità inidoneo perché mancante di fotografia, con il risultato, appunto, che le sottoscrizioni valide tempestivamente presentate erano solo 994, numero inferiore alla soglia minima prescritta.

Da qui la decisione del T.A.R. di reputare illegittima l'ammissione della lista alla competizione elettorale.

9b Avverso tale decisione le appellanti argomentano in primo luogo mettendo in dubbio l'indicato numero totale di 1038 sottoscrizioni. Ciò ipotizzando che le 23 doppie sottoscrizioni, essendo già state eliminate dagli uffici, non sarebbero state oggetto di conteggio in sede di verifica. Il numero totale anzidetto non sarebbe stato quindi inclusivo delle predette 23 schede. E lo stesso assunto è stato riproposto anche per le 17 sottoscrizioni non autenticate.

Tuttavia, tanto dai verbali degli uffici quanto dal verbale di verifica si evince con ragionevole certezza come il numero complessivo più volte indicato esprimesse la totalità delle sottoscrizioni presentate dalla lista. Sicché le congetture espresse al riguardo dagli appellanti in modo solo ipotetico e senza allegare elementi di supporto non possono trovare seguito.

9c È stato altresì lamentato che in sede di verifica non sarebbe stato accertato se alcune delle c.d. doppie sottoscrizioni giacessero per avventura, al tempo stesso, anche nell'elenco racchiudente le 17 sottoscrizioni prive di autentica, il che ridurrebbe il numero totale delle firme viziate.

Un rapido esame dei rispettivi elenchi (quello delle 23 doppie sottoscrizioni, leggibile nel verbale dell'Ufficio centrale circoscrizionale del 19 settembre 2011, e quello delle 17 firme non autenticate, racchiuso nell'all. 2 al verbale n. 2/395 del 30 gennaio 2012) fa peraltro emergere l'assenza di sovrapposizioni tra loro.

9d Viene poi rammentato che i delegati di lista avevano presentato ulteriori 30 sottoscrizioni autenticate all'Ufficio centrale in allegato alla loro opposizione del 18 settembre 2011 avverso l'iniziale esclusione, soggiungendosi che le relative autentiche erano state fatte già il precedente 14 settembre, e quindi prima della scadenza del termine di presentazione delle liste.

Le appellanti negano, inoltre, che per far ottenere in giudizio alla lista il computo anche di tali nuove 30 sottoscrizioni occorresse da parte loro presentare un ricorso incidentale, obiettando che il motivo di opposizione

con cui si contestava l'esclusione di tali nuove sottoscrizioni era stato assorbito da parte dell'Ufficio centrale, che aveva accolto la loro opposizione sotto un diverso profilo.

Appunto per questa ragione, però, poiché gli uffici elettorali non hanno mai ammesso la nuova produzione di sottoscrizioni (prima espressamente esclusa dall'Ufficio centrale circoscrizionale, e indi divenuta oggetto di un motivo di opposizione all'Ufficio regionale finito, però, semplicemente assorbito, e dunque mai accolto), sarebbe stato onere degli appellanti impugnare la mancata ammissione amministrativa di tali firme proponendo un rituale e tempestivo ricorso incidentale.

Nel merito, ad ogni modo, l'Ufficio centrale circoscrizionale ebbe ad esprimersi inequivocabilmente (verbale del 19 settembre 2011), come si è visto, nel senso della non computabilità delle dette ulteriori sottoscrizioni, osservando come le medesime fossero pervenute solo oltre il termine perentorio che è dettato dall'art. 9, comma 1, della legge n. 108 del 1968 (ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente quelli della votazione) per la presentazione delle liste, e non già per la mera autenticazione delle sottoscrizioni.

E tale valutazione di tardività, avverso la quale gli appellanti non hanno fornito valide argomentazioni, in questa sede non può che essere confermata.

Si obietta che la relativa produzione si sostanzierebbe in una mera integrazione della documentazione già prodotta, che dovrebbe ritenersi consentita. In contrario è però agevole osservare, per un verso, che il termine di presentazione di una lista è inequivocabilmente perentorio; per altro verso, che le sottoscrizioni degli elettori (diversamente dai semplici certificati elettorali) rivestono valore di elemento costitutivo essenziale dell'atto di presentazione di una lista. Onde l'ammissione di sottoscrizioni postume, ponendosi in flagrante contrasto con la natura perentoria della scadenza legale, non può che ritenersi preclusa.

9e Passando a dire delle 23 sottoscrizioni doppie, va sgombrato subito il terreno dall'eccezione secondo la quale i ricorsi di primo grado non avrebbero recato se non in forma del tutto generica la relativa contestazione. I ricorrenti di prime cure hanno inequivocabilmente dedotto anche la relativa irregolarità, illustrandola peraltro in modo sintetico (senza quindi trascrivere i nominativi degli elettori interessati) per il semplice fatto che la medesima era già stata rilevata dagli uffici elettorali (cfr. il verbale dell'Ufficio centrale circoscrizionale del 19 settembre 2011).

Anche nel merito, le deduzioni degli appellanti sono prive di pregio.

L'art. 9, comma 4, della legge n. 108 del 1968 stabilisce che nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

Da parte degli appellanti si fa notare che questa norma non detta un preciso criterio per stabilire, in caso di sottoscrizioni plurime, quale di esse debba prevalere. Sarebbe perciò possibile, in astratto, tanto far prevalere la prima sottoscrizione, quanto invece ammettere una facoltà di ripensamento e riconoscere la prevalenza della sottoscrizione successiva (che revocherebbe la precedente).

Rileva però la Sezione che gli uffici hanno seguito l'interpretazione basata sul primato della firma anteriore. E che tale interpretazione si presenta pienamente aderente al testo della norma.

Questa, infatti, disegna il divieto non in base ad elementi sostanziali attinenti alla volontà, per i quali potrebbe valere la regola secondo cui la manifestazione di volontà più recente sostituisce quella più antica, bensì invece al solo elemento formale della sottoscrizione. Ciò rende persuasi del fatto che, essendo violato il divieto per il solo fatto dell'apposizione di sottoscrizioni successive alla prima, è questa che prevale, restando irrilevante ogni indagine attinente alla volontà e ai suoi mutamenti.

Quanto alle modalità da seguire per l'accertamento della firma anteriore, gli uffici si sono retamente attenuti (cfr. il verbale dell'Ufficio centrale circoscrizionale del 19 settembre 2011) alla razionale indicazione offerta sul punto dalle Istruzioni ministeriali, le quali attribuiscono valore decisivo al momento della presentazione delle liste. Gli uffici hanno invero fatto notare, da un lato, che la data della sottoscrizione o della relativa autenticazione, in mancanza di orario, in caso di sottoscrizioni plurime potrebbe ben essere la stessa (onde il criterio basato sulla rilevazione di tale data non sarebbe funzionale); dall'altro, che nel procedimento elettorale l'autenticazione assume rilevanza esterna proprio nel momento del deposito della lista. E gli appellanti non hanno offerto ragioni suscettibili di infirmare gli argomenti così adottati a sostegno dell'interpretazione seguita dall'Amministrazione, che può essere ritenuta corretta.

Gli appellanti, infine, enfatizzata la necessità di garantire al sottoscrittore la possibilità di un ripensamento, si spingono ad ipotizzare l'incostituzionalità del divieto per l'elettore di sottoscrivere più di una lista di candidati: con ciò verrebbe leso il valore della libera scelta dell'elettore ("*... si determinerebbe la presentazione di una lista in contrasto anche con la sovrana volontà dell'elettore ...*").

La questione così delineata è però manifestamente infondata. Non vengono presentate, invero, ragioni idonee a persuadere che l'invocata facoltà di ripensamento integri un diritto costituzionalmente protetto. L'importanza del

voto, inoltre, e di riflesso quella della sottoscrizione di una lista, richiedono semmai che la volontà individuale dell'elettore si formi solo dietro adeguata ponderazione, che scongiura normalmente il rischio di immediati ripensamenti. Infine, nella complessa materia elettorale evidenti ragioni organizzative giustificano l'esclusione della possibilità di ammettere l'elettore a ripensamenti.

Per tutto ciò, la valutazione del primo Giudice si appalesa meritevole di conferma anche sulla non riconoscibilità alla lista in esame delle 23 sottoscrizioni doppie.

9f Si può ora passare a dire delle 4 autenticazioni di firma riconosciute invalide siccome basate su un documento personale mancante di fotografia (codice fiscale), e come tale inidoneo all'accertamento dell'identità del sottoscrittore.

Osservano gli appellanti che l'accertamento dell'identità individuale, che vale da presupposto dell'autenticazione, non necessariamente esige l'acquisizione di un documento di identità, potendo anche poggiare su una conoscenza personale del sottoscrittore. Si afferma quindi che nei casi qui in rilievo sarebbe ben possibile l'esistenza in concreto di una conoscenza diretta.

In contrario è però facile obiettare che da parte degli appellanti non viene indicato alcun elemento a sostegno della mera ipotesi che nelle fattispecie esistesse una conoscenza diretta tra autenticante e sottoscrittore, ipotesi, anzi, smentita proprio dal richiamo che il primo ha ritenuto di dover fare, nei casi in esame, ad un documento personale.

Quanto a quest'ultimo, poi, l'art. 35 del d.P.R. n. 445 del 2000 (*"Documenti di identità e di riconoscimento"*) ammette, sì, la possibile equipollenza alla carta d'identità di altri documenti rilasciati dall'Amministrazione, ma solo ove questi siano muniti *"di fotografia e di timbro o altra segnatura equivalente"*.

Sicché questa Sezione con la decisione n. 3212 del 18 giugno 2001, nel rimarcare l'essenzialità del corretto accertamento dell'identità della persona che sottoscrive, che potrebbe avvenire sia per conoscenza diretta che sulla base di un documento identificativo del sottoscrittore, ha già avuto modo di osservare che tale documento, per consentire un'effettiva identificazione, deve essere munito di fotografia, in difetto della quale le garanzie sostanziali non sono adeguatamente assicurate.

9g Venendo, infine, alle 17 sottoscrizioni mancanti della firma dell'ufficiale autenticatore, il T.A.R. in proposito ha preso doverosamente atto che l'intero elenco n. 6 presentava in calce una dichiarazione prestampata di autenticazione priva, però, di timbro e di firma (all. 2 al verbale di verifica n. 2/395 del 30 gennaio 2012). Costatazione, questa, che non lasciava alternativa alla conclusione che, in carenza di sottoscrizione da parte del pubblico ufficiale, nessuna dichiarazione di autentica poteva dirsi intervenuta.

Da qui l'ineluttabilità dell'esclusione anche di tali 17 firme (C.d.S., V, 18 giugno 2001, n. 3212: nelle operazioni di presentazione delle liste di candidati, l'autenticazione è requisito prescritto *ad substantiam* per garantire la certezza della provenienza della presentazione da parte di chi figura aver sottoscritto la lista: è pertanto invalida la sottoscrizione che non sia supportata da un'autenticazione completa).

9h In conclusione, poiché la lista ... risulta essere stata presentata senza soddisfare la condizione del rispetto della soglia costituita dal numero minimo di mille sottoscrizioni, per essere solo 994 quelle risultate valide, si conferma l'illegittimità della sua ammissione alla consultazione (si rammenta che l'art. 10 della legge n. 108/1968 stabilisce che l'Ufficio centrale circoscrizionale, chiamato a verificare, tra l'altro, anche se le liste siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito, deve dichiarare non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni).

10 La Sezione può passare allora alla trattazione della legittimità dell'ammissione, parimenti controversa, della lista

....

In proposito si osserva quanto segue.

10a La lista è stata depositata con 1364 sottoscrizioni di presentatori, ma buona parte di esse (803) sarebbe stata raccolta in violazione dell'articolo 9 della legge n. 108 del 1968. Secondo la doglianza degli originari ricorrenti, invero, le sottoscrizioni sarebbero state acquisite su fogli mobili non recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati. I relativi moduli, infatti, sebbene oggi collegati da punte metalliche e timbri di congiunzione ad un primo foglio contenente tutti gli elementi richiesti dall'articolo 9 cit., al momento dell'apposizione delle firme sarebbero stati, invece, separati tra loro, e, soprattutto, dal predetto frontespizio.

10b In merito, il Tribunale ha premesso come dal verbale n. 4 del 2 febbraio 2012 della Prefettura di ... fosse emerso, da un lato, che gli elenchi in questione recavano solo sul frontespizio il simbolo della lista e le altre indicazioni prescritte; dall'altro, che tutte le pagine risultavano tra loro spillate e congiunte da un timbro tondo dell'ente locale, lo stesso timbro posto a margine della sottoscrizione del pubblico ufficiale che aveva autenticato le firme.

Il primo Giudice ha però ritenuto che dalle modalità di sottoscrizione e di giunzione verbalizzate dalla

Prefettura emergesse che, in effetti, *“non v'è certezza sulla circostanza che, al momento della sottoscrizione, i fogli già fossero uniti tra loro e, soprattutto, al frontespizio contenente detti elementi.”*

Il Tribunale ha puntualizzato che gli elementi formali di cui all'articolo 9 della legge n. 108 del 1968 devono essere ritenuti essenziali, rispondendo ad una precisa forma di protezione che non ammette equipollenti. La presenza del simbolo e dell'elenco dei candidati, nei fogli destinati a raccogliere le sottoscrizioni, mira a garantire la consapevolezza e genuinità della scelta dei sottoscrittori, in ordine alla lista e ai candidati, nel preciso momento in cui si appongono le firme.

Secondo la valutazione legislativa, pertanto, ogni firma deve indefettibilmente essere apposta in un modulo contenente, tra l'altro, il simbolo della lista e l'elenco dei candidati di quest'ultima.

Ciò posto, il Giudice locale ha osservato che, in astratto, non basta a far ritenere rispettata la norma di legge la mera giunzione dei singoli fogli, ove non risulti in modo incontrovertibile che, già al momento delle sottoscrizioni, il singolo foglio - o altro foglio, unito però ad esso in precedenza - recasse il simbolo e l'elenco. E con riferimento alla fattispecie concreta lo stesso Tribunale ha affermato che nulla impediva di ritenere che il timbro e le spille di giunzione potessero essere stati apposti solo dopo l'acquisizione delle sottoscrizioni, avvenuta, sì, alla presenza del pubblico ufficiale, ma - si poteva ben ipotizzare - solo su fogli ancora isolati, ed in sé privi del simbolo della lista e dell'elenco dei candidati.

Tra gli elementi rilevati dalla Prefettura, si è rimarcato, mentre il timbro tondo dell'Amministrazione locale ha un rilievo neutro, non essendo evidenziato il momento in cui esso è stato apposto (con la spillatura dei fogli), viceversa la presenza di spillature pregresse (la Prefettura ha rilevato, appunto, che *“per tutti gli elenchi esaminati risultano forti di spillature pregresse”*) depone piuttosto in senso contrario ad una preventiva, stabile e definitiva unione dei fogli sin dal momento della sottoscrizione.

Il Tribunale ha osservato, inoltre, che, secondo la giurisprudenza, *“... allorché si utilizzino moduli diversi dal modello legale e privi delle indicazioni della lista e dei candidati, è perlomeno necessario che il frontespizio, contenente i dati della lista, sia collegato ai fogli spillati “tramite un richiamo sostanziale”, costituito da “scritte o simboli inequivocabili”, funzionali allo scopo del legislatore di assicurare che ciascun presentatore sia effettivamente cosciente di quanto sottoscrive, a garanzia della sua piena consapevolezza in ordine ai candidati cui si riferisce l'atto di presentazione (cfr. tra le tante, Tar Napoli, 14237 del 2010; Consiglio di Stato, n. 6545 del 2006).*

Nel caso di specie, è agevole rilevare che manca assolutamente alcun richiamo alla lista promossa, nei singoli fogli, diversi dal frontespizio e giunti ad esso con spille in metallo e con il timbro tondo dell'ente locale.

Inoltre, è d'importanza non secondaria evidenziare che, nel caso di specie, il pubblico ufficiale ha autenticato solo le firme apposte sui fogli privi del simbolo e dell'elenco dei candidati, poiché i frontespizi, inusualmente, non risultano completati e firmati (sono i primi fogli lasciati in bianco così come indicato nel ricorso); ciò ad ulteriore riprova della mancanza di collegamento, finanche mediante la mera dichiarazione di autentica (cosa che, lo si ribadisce, secondo la giurisprudenza, non sarebbe stata sufficiente, in mancanza di un collegamento sostanziale, su ogni foglio; non avendo, appunto, la mera autentica la funzione né l'idoneità ad attestare che i fogli, al momento della sottoscrizione, erano uniti al primo, contenente il simbolo e la lista).”

10c Le appellanti si sono dolute - con argomentazioni tra loro simili - anche di questo capo della decisione. Esse hanno insistito sulla circostanza che i fogli mobili componenti l'elenco dei sottoscrittori figurano spillati e contrassegnati da timbri di congiunzione (il medesimo timbro usato per le autenticazioni, il che denoterebbe la contestualità dell'operazione di timbratura con quella di autenticazione), e che ogni frontespizio reca tutti gli elementi richiesti dall'art. 9 della legge n. 108/1968.

I secondi fogli, congiunti e timbrati, che costituirebbero una continuazione di tale prima pagina (cui sono avvinti), recano in alto la formula letterale che indica trattarsi del prosieguo dell'elenco dei sottoscrittori. Si è dedotto, quindi, che nella specie ricorre tanto il requisito del collegamento materiale tra il frontespizio e gli altri fogli (costituito dalle spillature e dal timbro di congiunzione), quanto quello del collegamento “concettuale”, in quanto la dichiarazione di autenticazione reca indicazione del numero delle sottoscrizioni autenticate.

È stato poi puntualizzato, più in particolare (nell'appello della Regione), che la “despillatura” era servita semplicemente all'inserimento dei certificati elettorali collettivi (non timbrati, in quanto inseriti nel modulo, appunto, solo in un secondo tempo), operazione eseguita al fine di rendere più agevole la futura consultazione degli atti da parte degli uffici dell'Amministrazione.

Le appellanti hanno dunque concluso che gli atti della lista, per quanto articolati in più fogli, erano unitari e giuridicamente unici, nel senso che i fogli mobili, spillati e contrassegnati da timbri, erano già uniti al momento delle sottoscrizioni. Né vi era spazio per alcun sospetto di raccolta illegale di sottoscrizioni,

sospetto che il primo Giudice aveva espresso solo a livello congetturale, essendovi, semmai, la certezza che i fogli fossero già uniti sin dal momento delle sottoscrizioni.

10d La Sezione ritiene di dover disattendere le deduzioni esposte nel paragrafo precedente, che non si rivelano sufficienti ad infirmare le motivate valutazioni espresse del primo Giudice e le risultanze su cui queste si fondano.

Ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 108 del 1968, *"La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata ..."*. E la giurisprudenza ha espresso da tempo l'orientamento per cui l'inottemperanza alla formalità appena indicata integra una causa di esclusione della lista dalla consultazione.

Secondo l'orientamento di questa Sezione, sviluppatosi soprattutto a margine della simile norma dell'art. 28 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (cfr., *ex multis*, C.d.S., V, 3 marzo 2005, n. 835; 28 gennaio 2005, n. 187; n. 5011 del 2005), l'imposizione degli adempimenti formali in discussione persegue lo scopo di assicurare che i sottoscrittori abbiano una piena consapevolezza della lista che contribuiscono a presentare. La raccolta delle firme deve quindi essere effettuata con un modulo completo degli elementi prescritti, in modo da evitare che gli elettori possano firmare un foglio inidoneo a permettere il proprio collegamento logico ad una specifica formazione politica, senza consapevolezza di quale lista si tratti e di quale sia la sua concreta composizione (C.d.S., V, nn. 5925\2010, 81\2011 e 2453\2011).

Secondo una giurisprudenza parimenti consolidata (v. da ultimo la decisione della Sezione 17 aprile 2012, n. 2203), *"quando non siano state rispettate le norme di garanzia per cui è causata non è consentita ... alcuna indagine o verifica della consapevolezza nutrita dai sottoscrittori, ma la legge impone senz'altro agli uffici l'esclusione della lista"*.

La giurisprudenza indubbiamente insegna, inoltre, che lo scopo voluto dalla legge deve reputarsi raggiunto anche quando, pur non insistendo le firme raccolte su un unico foglio, i diversi fogli che le racchiudano siano tuttavia collegati stabilmente fra loro con segni di congiunzione suscettibili di un apprezzamento obiettivo (anche in tal caso, infatti, il modello può considerarsi documentalmente unico, recando i segni inequivocabili della sua riconducibilità a una predeterminata lista elettorale): questo, più precisamente, quando le sottoscrizioni siano rese su fogli privi di contrassegno ma pur sempre "collegati" ai fogli recanti il contrassegno e le altre indicazioni prescritte mediante spillatura, e purché il collegamento sia assicurato mediante un timbro o una firma (V, 7 novembre 2006, n. 6544; n. 5925/2010; nn. 2552, 2556 e 2557/2011).

A questi fini, però, la rilevazione dell'esistenza, al momento della presentazione della lista, di spillature e timbrature, vale pur sempre a condizione che l'apprezzamento della fattispecie permetta di concludere con ragionevole certezza che attraverso tali accorgimenti, appunto, le sottoscrizioni siano state raccolte utilizzando *ab origine* un modello documentalmente unico, sì che la norma possa ritenersi rispettata. Meritano di essere richiamate, a questo riguardo, le decisioni della Sezione 11 gennaio 2011, n. 81, nel senso che occorre emergano nello specifico *"indizi gravi, precisi e concordanti"* che facciano propendere per l'avvenuto adempimento della prescrizione; 24 agosto 2010, n. 5925, che ha concluso per l'ammissibilità della singola lista osservando che *"Dagli elementi emersi anche a seguito degli accertamenti istruttori compiuti si rileva ... un collegamento certo fra la lista presentata, il suo contrassegno e le sottoscrizioni e dunque risulta raggiunto lo scopo prefissato dalla norma"*; 27 ottobre 2005, n. 5985, che ha concluso altro caso in senso opposto osservando come *"Nel caso in esame, invece, le predette modalità di presentazione della lista in questione non consentono alcuna certezza in merito alla consapevolezza che i sottoscrittori, all'atto della sottoscrizione stessa, fossero nella effettiva e piena conoscenza dei nominativi di tutti i candidati e del simbolo di lista che avrebbero sottoscritto; come più volte affermato dalla Sezione, invero, la ratio della norma è quella di assicurare la piena consapevolezza dei sottoscrittori in ordine alla lista"*.

10e Ebbene, nella fattispecie concreta emergono dei profili di anomalia i quali escludono la possibilità di individuare un sicuro collegamento tra i frontespizi recanti le indicazioni prescritte dalla legge ed i fogli mobili racchiudenti le sottoscrizioni. Non vi è, in altre parole, alcuna certezza sul fatto che gli elettori, che hanno materialmente apposto le proprie sottoscrizioni sui fogli allegati, intendessero effettivamente e consapevolmente presentare proprio quella lista e quei candidati, con conseguente violazione della *ratio* della norma di assicurare la piena consapevolezza dei sottoscrittori.

10f Occorre a questo punto riepilogare gli indizi di anomalia rinvenuti in sede di verifica negli elenchi di cui si tratta.

Il dato di partenza, naturalmente, è quello che le sottoscrizioni sono state raccolte su fogli mobili in se stessi

carenti delle indicazioni prescritte dall'art. 9 legge cit..

Al di là di tale dato, vale ricordare quanto segue.

In tutti gli elenchi oggetto di censura, la prima pagina utile per l'inserimento dei dati e delle firme dei sottoscrittori (quella subito successiva al frontespizio, che recava i dati prescritti) non è stata utilizzata, ma risulta barrata. Né le appellanti hanno fornito alcuna plausibile spiegazione di tale singolare circostanza, che già di per sé, ma tanto più se unita all'indizio costituito dalla "despillatura", rende difficile far considerare i singoli fogli veicolanti le sottoscrizioni come stabilmente collegati con il frontespizio.

Negli stessi elenchi appaiono, inoltre, svariati fogli meramente intermedi che non risultano essere stati utilizzati per intero.

I certificati elettorali collettivi, poi, sono stati rilasciati nella maggior parte dei casi in data antecedente a quella dell'autenticazione delle firme degli stessi elettori. E questa anteriorità smentisce la giustificazione della "despillatura" tentata dalla Regione appellante: la quale, oltretutto, con il dedurre che i certificati elettorali erano stati inseriti nel modulo in un secondo tempo al fine di rendere più agevole la consultazione degli atti da parte degli uffici controllori, fa riferimento ad una finalità opinabile, che non avrebbe integrato una ragione sufficiente a giustificare un intervento di disarticolazione di un modulo che (si assume) era stato in precedenza stabilmente unificato, come prescritto, da timbri di congiunzione e spillature.

Né giova l'argomento delle appellanti per cui ciascuna autenticazione indicava il numero delle sottoscrizioni che ne formavano oggetto: ciò che potrebbe far presumere solo che i fogli recanti le firme erano tra loro uniti, ma non fornisce, invece, alcun indizio sulla pretesa unione dei medesimi al frontespizio corredato delle indicazioni prescritte.

10g Quanto precede permette di desumere, quindi, che nei moduli oggetto di valutazione non è affatto certo che a tempo debito fosse stato assicurato il necessario collegamento materiale (basti qui richiamare l'indizio contrario costituito dalle generalizzate tracce di "despillatura"). Né esiste alcun richiamo testuale o altra forma di collegamento "sostanziale" tra frontespizio e fogli mobili recanti le firme.

Tutto ciò contribuisce allora a delineare la concreta possibilità di ricostruire l'accaduto, diversamente da quanto sostengono le appellanti, nel senso che i singoli fogli siano stati uniti alla prima pagina (la sola, si ripete, contenente le indicazioni prescritte) solo dopo l'acquisizione delle firme.

Si registra, dunque, una situazione di incertezza di fondo, nella quale non si rinvergono elementi sufficienti a reputare assicurate per equivalente le formalità prescritte dal legislatore. E poiché è sulla lista che non si sia attenuta al rispetto puntuale della norma (raccolgendo, cioè, le firme su supporti cartacei recanti singolarmente le indicazioni prescritte) che incombe l'onere di dimostrare di avere seguito formalità di risultato equivalente, non resta che confermare la sussistenza anche di questa seconda causa di illegittimità (dovendosi infine escludere anche in questo caso che per gli originari ricorrenti vi fosse un onere di proporre querela di falso, posto che le loro allegazioni non chiamavano in causa sotto alcun profilo l'efficacia probatoria delle autenticazioni più volte menzionate).

10h Donde la correttezza della conclusione del T.A.R. che anche le firme che hanno promosso l'ammissione della lista ... erano inferiori alla soglia stabilita dalla legge n. 108 del 1968.

11 Resta da dire di un'ulteriore ragione di illegittimità rilevata dal Tribunale, quella che avrebbe inficiato l'ammissione alla consultazione del sig. ..., candidato della lista provinciale ... eletto alla carica di consigliere regionale con 2895 voti.

Questi sarebbe stato illegittimamente ammesso alla competizione, a causa dell'invalidità della sua accettazione della candidatura. La dichiarazione di autentica della sua sottoscrizione di accettazione della candidatura è stata difatti reputata viziata dal fatto che il pubblico ufficiale autenticante non aveva indicato, nell'occasione, le generalità dell'autore della sottoscrizione da autenticare, bensì le proprie.

Per questa parte le doglianze degli appellanti sono fondate.

Se è vero che l'autenticante, allorché il modulo utilizzato richiedeva di indicare le generalità del candidato, aveva indicato in loro vece le proprie, il relativo *lapsus calami* non toglie però: che la dichiarazione sottoscritta dal pubblico ufficiale, se letta unitamente a quella in calce alla quale era apposta, rivelava l'univoco significato di un'autenticazione della sottoscrizione del ...; che la medesima autentica presentava gli elementi essenziali richiesti dalla legge ai fini del perfezionamento della relativa fattispecie, non avendo il manifesto errore del redattore compromesso in alcun modo la funzione tipica dell'atto.

Va tenuta nel debito conto, invero, la circostanza che l'autenticatore era vicesindaco dello stesso piccolo Comune (...) dove il candidato era consigliere comunale (ed entrambi erano nati). Nessun dubbio si può quindi nutrire sul fatto che l'autenticatore fosse perfettamente a conoscenza dell'identità del candidato la cui firma autenticava. Posta questa essenziale premessa, si può notare come il documento redatto soddisfacesse tutti i requisiti

prescritti dall'art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, dal momento che:

- l'autentica è stata redatta, sotto la precisa intitolazione "*Autenticazione della firma del candidato che dichiara di accettare la candidatura nella lista provinciale*", di seguito alla sottoscrizione del candidato, dove erano inoltre inequivocabilmente già riportate le generalità di quest'ultimo;
- nel corpo dell'autentica si è attestato che la sottoscrizione del candidato era stata apposta in presenza dell'autenticatore;
- quest'ultimo ha contestualmente certificato essere vera e autentica la sottoscrizione apposta "*alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della singola candidatura individuale*", con ciò inequivocabilmente riferendosi, perciò, proprio alla sottoscrizione del ...;
- l'autenticatore ha dichiarato la propria certezza dell'identità del dichiarante;
- il luogo e la data dell'autenticazione coincidevano con quelli della sopra estesa sottoscrizione;
- l'autentica è stata, infine, regolarmente firmata e timbrata dal suo compilatore, sulla cui identità non sussistono incertezze.

È poi avvenuto che l'autenticatore, in luogo di ripetere i dati anagrafici del candidato (che erano già riportati sullo stesso foglio, nella soprastante dichiarazione di accettazione della candidatura), abbia riportato i propri (per disattenzione reputando, evidentemente, che il modulo richiedesse di indicare i dati personali dell'autenticante anziché del soggetto identificato).

La ripetizione dei dati del candidato non era però essenziale ai fini della completezza dell'autenticazione, in un contesto in cui la volontà certificatrice dell'autore dell'autentica era sicura, la relativa formalità non poteva riferirsi se non alla sottoscrizione del ..., e la certezza dell'identità di quest'ultimo era fuori discussione.

Da qui l'innocuità dell'errore commesso nell'omissione della ripetizione dei predetti dati, adempimento non specificamente prescritto dalla legge e neppure necessario, in concreto, ad assicurare la certezza dell'identità del soggetto (in un quadro dove la sicura conoscenza personale tra i due non richiedeva nemmeno l'indicazione di un documento di riconoscimento).

Omissis.